

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° SBIO/ (pratica VDS006_20)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: "Impianto di pioppeto in Comune di Cordenons (PN), foglio 6, mappali 52-60-61-62-63-64 di proprietà del sig. Lovisa Atanasio e mappali 131-133-135-137-140-142 di proprietà del sig. Lovisa Mauro".

Comune: Cordenons (PN).

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Visto in particolare l'art. 29, comma 2, che prevede che in caso di vacanza, di assenza o impedimento del Direttore di servizio, il Direttore centrale, qualora non sia attribuito ai sensi dell'art. 20 l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale nonché valutata l'impossibilità di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente della Direzione centrale;

Atteso che al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche non risulta ad oggi affidato dalla Giunta regionale l'incarico di Direttore;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 749/AGFOR del 03/02/2020 che ha disposto il conferimento ad interim dell'incarico di Direttore sostituto del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Andrea Giorgiutti;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza, presentata dal sig. Lovisa Atanasio in data 03.02.2020 (acquisita a prot. n. 7478 del 03.02.2020) unitamente ad un progetto tecnico firmato dal Dott. Agr. Tramontin Osvaldo e ad una marca da bollo da 16,00 euro per il presente Decreto che verrà detenuta in originale, debitamente annullata, presso lo scrivente Servizio (datata 29.01.2020, identificativo 01181087985306);

Viste le integrazioni pervenute via PEC in data 03.02.2020 (assunte a prot. n. 7798 del 03.02.2020) e in data 10.02.2020 (prot. n. 9172 del 10.02.2020), nonché quelle pervenute via e-mail in data 07.02.2020;

Preso atto che l'intervento per cui è stata presentata l'istanza riguarda i seguenti mappali ubicati al Foglio 6 del Comune di Cordenons (PN): mappali 52-60-61-62-63-64 di proprietà del sig. Lovisa Atanasio e mappali 131-133-135-137-140-142 di proprietà del sig. Lovisa Mauro;

Atteso che il sig. Lovisa Mauro, con delega del 24.01.2020 (rettificata con nota prot. n. 9172 del 10.02.2020), ha autorizzato il sig. Lovisa Atanasio a presentare in sua vece istanza di verifica di significatività dell'incidenza per l'intervento sopra citato;

Visto l'avvio del procedimento trasmesso con nota prot. n. AGFOR-GEN-2020-8850-P del 06.02.2020;

Constatato che l'area interessata dagli interventi è interna alla ZSC IT3310009 "Magredi del Cellina", inclusa a sua volta nella ZPS IT3311001 "Magredi di Pordenone";

Constatato che l'area interessata dagli impianti arborei specializzati in oggetto risulta prossima agli habitat Natura 2000 cod. 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* e cod. 62A0 *Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)*;

Vista la relazione istruttoria con la quale si determina in maniera oggettiva che è improbabile si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la parte dei mappali 60 e 135, Fg. 6 del Comune di Cordenons (PN) occupata dall'habitat Natura 2000 cod. 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* non deve essere trasformata in pioppeto;
- b) obbligo di certificazione forestale dell'azienda per l'impianto del pioppeto;
- c) obbligo di utilizzo di cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario. Qualora il pioppeto sia costituito solo in parte da cloni MSA, essi dovranno essere piantati in prossimità dell'habitat Natura 2000 cod. 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* al fine di creare un'ulteriore fascia di protezione per l'habitat larga almeno 20 metri. Per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;
- d) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza sugli insetti, in particolare *Callimorpha quadripunctaria* (farfalla);
- e) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle seguenti specie in particolare: *Austroptamobius pallipes* (crostaceo), *Bombina variegata* (anfibia), *Triturus carnifex* (anfibia);
- f) obbligo del mantenimento di una fascia tampone della larghezza minima di 5 metri tra il pioppeto e l'habitat Natura cod. 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba*. Essa può essere inerbita o boscata. La fascia tampone inerbita deve essere preferibilmente sfalciata dopo il 30 giugno e prima del

15 febbraio; sulla medesima fascia è vietato l'impiego di diserbanti, disseccanti e anche di fertilizzanti. In alternativa, la fascia tampone può essere costituita da siepi arboree o arbustive costituite da essenze autoctone igrofile o mesoigrofile (per esempio salice/viburno);

- g) divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli di interesse comunitario soprattutto per quanto concerne la gestione degli habitat cod. 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* e cod. 62A0 *Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)* in particolare per la protezione delle seguenti specie: Albanella minore (*Circus pygargus*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Averla cenerina (*Lanius minor*);

Ritenuto pertanto che non sia necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si possa procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

DECRETA

L'intervento "Impianto di pioppeto in Comune di Cordenons (PN), foglio 6, mappali 52-60-61-62-63-64 di proprietà del sig. Lovisa Atanasio e mappali 131-133-135-137-140-142 di proprietà del sig. Lovisa Mauro", non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 ZSC IT3310009 "Magredi del Cellina", tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nel progetto allegato all'istanza prot. n. 7478 dd. 03.02.2020 presentata dal sig. Lovisa Atanasio per i mappali di sua proprietà (Cordenons, foglio 6, mappali 52-60-61-62-63-64) e, previa delega, per i mappali di proprietà del sig. Lovisa Mauro (Cordenons, foglio 6, mappali 131-133-135-137-140-142), e le ulteriori seguenti condizioni:

- a) la parte dei mappali 60 e 135, Fg. 6 del Comune di Cordenons (PN) occupata dall'habitat Natura 2000 cod. 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* non deve essere trasformata in pioppeto;
- b) obbligo di certificazione forestale dell'azienda per l'impianto del pioppeto;
- c) obbligo di utilizzo di cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario. Qualora il pioppeto sia costituito solo in parte da cloni MSA, essi dovranno essere piantati in prossimità dell'habitat Natura 2000 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* al fine di creare un'ulteriore fascia di protezione per l'habitat larga almeno 20 metri. Per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;
- d) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza sugli insetti, in particolare *Callimorpha quadripunctaria* (farfalla);
- e) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle seguenti specie in particolare: *Austroptamobius pallipes* (crostaceo), *Bombina variegata* (anfibia), *Triturus carnifex* (anfibia);
- f) obbligo del mantenimento di una fascia tampone della larghezza minima di 5 metri tra il pioppeto e l'habitat Natura cod. 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba*. Essa può essere inerbita o boscata La fascia tampone inerbita deve essere preferibilmente sfalciata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio; sulla medesima fascia è vietato l'impiego di diserbanti, disseccanti e anche di fertilizzanti. In alternativa, la fascia tampone può essere costituita da siepi arboree o arbustive costituite da essenze autoctone igrofile o mesoigrofile (per esempio salice/viburno).
- g) divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli di interesse comunitario soprattutto per quanto concerne la gestione degli habitat cod. 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* e cod. 62A0 *Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)* in particolare per la protezione delle seguenti specie: Albanella minore (*Circus pygargus*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Averla cenerina (*Lanius minor*).

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della

delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014, al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO SOSTITUTO
- Dott. Andrea Giorgiutti -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005